

**SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE
AFFISSIONI A TUTTO IL 31/12/2021 – PROROGABILE A TUTTO IL 31/12/2023.**

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale del Comune di Castellazzo Bormida (AL), del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni oltre alla integrale gestione del servizio di pubbliche affissioni.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato. La gestione degli impianti di affissione (manutenzione, ordinaria e straordinaria, inclusa l'installazione di nuovi impianti) resta in capo al Comune di Castellazzo Bormida, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 13 comma 4.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni il Comune di Castellazzo Bormida con popolazione residente di n. 4.520 abitanti al 31.12.2017, è classificato alla classe quinta.

**Art. 2 – Norme che regolano la gestione e l'affidamento della concessione – divieto di
subappalto**

1. La gestione della presente concessione è regolata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 s.m.i. e da tutte le altre fonti normative (leggi, decreti, regolamenti) tempo per tempo vigenti e disciplinanti l'effettuazione della pubblicità, l'imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni ed il servizio di pubbliche affissioni oltre che dal Regolamento Comunale di Castellazzo Bormida per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dagli altri Regolamenti Comunali afferenti la disciplina generale delle Entrate;
2. La sottoscrizione del capitolato da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutta la disciplina normativa, regolamentare e tariffaria che regola l'applicazione dei tributi oggetto della concessione e costituisce altresì impegno a svolgere con la massima diligenza i servizi oggetto del presente capitolato.
3. Sottoscrivendo il presente capitolato il concessionario dichiara altresì di aver preso completa visione del vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari e di affissione del Comune di Castellazzo Bormida (AL).
4. Non è consentito il subappalto; non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle attività di stampa e postalizzazione. Il Concessionario, per la materiale affissione dei manifesti, può avvalersi del servizio di soggetti terzi, in tal caso deve essere preventivamente e formalmente comunicare la circostanza al Comune di Castellazzo Bormida il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può rifiutare la soluzione proposta specificando le motivazioni.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva, nei confronti del Comune, per le attività inerenti il capitolato svolte da soggetti terzi. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed eventuali soggetti terzi a qualsivoglia titolo coinvolti nel rapporto contrattuale di cui alla presente concessione, per cui nessun diritto potrà

essere fatto valere nei confronti del Comune.

6. Qualora, nel corso della concessione o prima dell'effettivo avvio della gestione, fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione della disciplina delle entrate oggetto di affidamento (ad esempio modifica della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi, delle modalità di calcolo delle tariffe, ecc.), le parti potranno concordare una rimodulazione dei corrispettivi in modo da ripristinare il precedente sinallagma contrattuale, tenuto conto anche dei maggiori o minori oneri per la gestione.

7. Qualora, nel corso della concessione, le imposte ed i diritti oggetto del presente capitolato, per sopravvenuta previsione normativa, venissero, anche in parte, soppressi o trasformati in un'altra tipologia di entrata e/o accorpati con altri proventi, il Comune di Castellazzo Bormida si riserva la facoltà di rescindere anticipatamente la presente concessione senza dover riconoscere alcun compenso o indennizzo di sorta al Concessionario.

Art. 3 – Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni due decorrenti dalla data del 01/01/2020, ovvero dalla data di stipula del contratto, qualora successiva, con scadenza fissa al 31/12/2021.

2. Entro il termine del 31/12/2021 il Comune procederà ad una analisi dell'andamento del contratto e delle ricadute che il nuovo modello gestionale avrà comportato ai fini dell'efficienza dei servizi comunali. Alla luce delle risultanze di questa analisi, con un preavviso di almeno due mesi anteriori alla scadenza del contratto, il Comune si riserva - a suo insindacabile giudizio - di proporre al concessionario una proroga della concessione, alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, per un ulteriore biennio a tutto il 31/12/2023.

3. Al termine del primo biennio di durata del contratto, o del secondo biennio in caso di proroga prevista al precedente comma 2, il Comune si riserva inoltre la facoltà di prorogare la durata del contratto per il solo periodo di tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e per una durata massima di mesi 6 (sei). Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al concessionario con preavviso di almeno un mese. In tale caso il concessionario è tenuto all'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel contratto stipulato con le stesse modalità ed alle condizioni uguali a quelle previste nel contratto medesimo.

4. Alla scadenza del termine di durata della concessione, o di sua eventuale proroga come prevista ai precedenti commi 2 e 3, l'affidamento si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

5. Dopo la scadenza del termine di durata della concessione, o di una sua eventuale proroga come prevista ai precedenti commi 2 e 3, è fatto divieto al concessionario di emettere o notificare nuovi atti inerenti i servizi gestiti, o di effettuare riscossioni; il concessionario non può vantare nessun diritto sulle somme rimosse dal Comune in data successiva a quella di cessazione della concessione e dovrà integralmente versare al Comune le somme che dovessero essergli versate dopo tale data.

6. Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare e gestire le attività oggetto del presente capitolato, con i propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e con proprio personale, al fine di garantirne l'efficienza ed il buon andamento nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

2. Il Concessionario dovrà comunicare, entro la data di stipula del contratto di concessione, il domicilio eletto per tutta la durata della concessione: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Per le stesse finalità il concessionario indicherà anche un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Ogni variazione del domicilio o dell'indirizzo P.E.C. di cui ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente comunicata via P.E.C. al Comune di Castellazzo Bormida.
3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i..
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, in possesso requisiti di cui al D.M. 11/09/2000, n. 289 e s.m.i. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
5. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
6. Le designazioni dei responsabili di cui ai precedenti commi devono essere comunicate al Comune alla data di inizio della concessione ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
7. Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione (ordinaria e coattiva) delle entrate in concessione.
8. Il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
9. Il concessionario dichiara di aver preso visione del "Codice speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Castellazzo Bormida" pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portarle a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati al rispetto degli obblighi comportamentali in esse previsti. La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal citato "Codice speciale di comportamento del Comune di Castellazzo Bormida" e dal D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.
10. Il concessionario, alla data di stipula del contratto, deve essere titolare di una idonea polizza assicurativa allo scopo di tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta e tenere altresì indenne il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, ivi compresi i danni alle persone e/o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendenti dalla concessione assunta. Tale polizza dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata della concessione.
11. Il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione, conseguente alla cessazione del rapporto con il Comune, a prescindere dalle cause dalle quali sia dipesa la cessazione, avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. A tal fine il concessionario dovrà mettere gratuitamente a disposizione del Comune, entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione, tutti i bollettari, registri, elenchi, banche dati in formato Microsoft Excel ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni o comunque utile alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 5 – Corrispettivo per la gestione

1. Il Concessionario corrisponderà al Comune, per la gestione dei servizi oggetto della concessione, un canone quantificato come percentuale nella misura del ___% (come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte) calcolata sugli importi versati dai contribuenti ed incassati dal Concessionario relativamente ai tributi oggetto della concessione, con un canone annuo minimo garantito per il Comune di euro 8.000,00 (euro ottomila).
2. La percentuale sarà calcolata sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi,
 - compresi eventuali interessi e sanzioni rimosse;
 - al netto dei diritti di urgenza, previsti per le pubbliche affissioni dall'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/1993 s.m.i., che sono integralmente riconosciuti al concessionario.
3. Il concessionario verserà il canone al Comune, con cadenza trimestrale posticipata entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre solare, sulla base delle somme riscosse nel trimestre trascorso e, in sede di liquidazione dell'ultimo trimestre, fatto salvo il rispetto del minimo garantito di cui al comma 1.
4. Eventuali somme afferenti le entrate oggetto di concessione che dovessero essere riscosse dal Comune nel periodo di vigenza del contratto, concorrono al calcolo del canone spettante al Comune e sono conteggiate in detrazione sull'importo che il Concessionario deve versare. Restano comunque escluse le somme rientranti nella fattispecie di cui al successivo art. 9 comma 6 le quali rimangono di esclusiva spettanza del Comune.

Art. 6 Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, la quale deve risultare iscritta per tutta la durata della concessione all'Albo Nazionale dei gestori di attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio oggetto di concessione, anche ai fini dello svolgimento dei contenziosi tributari ed a tale fine è legittimato a stare in giudizio dinanzi agli organi di giustizia, tributaria e non, di ogni ordine e grado in relazione alle controversie inerenti i tributi oggetto della concessione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale necessario per lo svolgimento del servizio.
3. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe approvate dal Comune di Castellazzo Bormida, senza facoltà di apportarvi la minima variazione. Non è consentito il recupero di spese postali e stampati, salvo le eventuali spese di notifica.
4. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte o abbandonate.
5. Per la gestione del servizio oggetto di concessione il concessionario provvede: al censimento di tutte le partite soggette ai tributi in concessione ed alla conseguente costituzione di un'apposita banca dati; alla gestione ordinaria consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l'applicazione dei tributi in concessione, ivi compresi la predisposizione ed invio ai contribuenti per ciascuna annualità di tempestivi preavvisi di scadenza per l'imposta comunale sulla pubblicità senza aggravio di spese per i contribuenti medesimi; allo svolgimento di tutte le attività di accertamento, controllo e contrasto dell'evasione e/o elusione dei tributi con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti; alla riscossione delle entrate per i tributi in concessione; allo svolgimento materiale del servizio di pubbliche affissioni secondo le modalità descritte nel Regolamento Comunale e nei successivi articoli 13, 14 e 15.

6. Il concessionario riceve le istanze di rimborso afferenti le somme dallo stesso riscosse; è responsabile della loro istruttoria e del pagamento delle somme agli aventi diritto. Le somme riscosse e poi rimborsate dal concessionario non sono considerate nel calcolo del canone di cui al precedente articolo 5. Laddove le somme rimborsate fossero già state considerate per il calcolo trimestrale del canone, le stesse vengono portate in detrazione dalla base di calcolo del trimestre nel quale è avvenuto il rimborso.

7. Il concessionario informa il Comune in ordine all'istruttoria delle istanze di rimborso ed è tenuto a specificare i motivi e la normativa ai sensi della quale ritenga di accogliere le istanze stesse.

8. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici, idonei a costituire una banca dati completa e dettagliata, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/04/1994 e s.m.i., sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

9. Le banche dati costituite ed aggiornate dal Concessionario per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono di proprietà del Comune di Castellazzo Bormida. In corso di durata della concessione il Concessionario deve fornire gratuitamente al Comune, entro trenta giorni dalla richiesta, le banche dati complete ed aggiornate in formato Microsoft Excel dei contribuenti (nominativi ovvero ragioni sociali ed indirizzi) e dei rispettivi e relativi cespiti imponibili (ubicazione e fattispecie e caratteristiche di imponibilità) dell'imposta comunale sulla pubblicità e degli utenti del servizio pubbliche affissioni.

Art. 7 - Rapporti con l'utenza.

1. Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese, nel territorio comunale di Castellazzo Bormida, un recapito per il servizio di affissione e di pubblicità temporanea che dovrà essere aperto al pubblico nelle giornate di _____ (come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte) con i seguenti orari _____ (come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte).

2. Il concessionario è inoltre tenuto ad assicurare, per almeno sei ore al giorno, un recapito telefonico per l'utenza, dal lunedì al venerdì di ogni giorno feriale ed a garantire, nella fascia diurna, un recapito telefonico per i soli avvisi funebri, in tutte le giornate, compresi i giorni festivi e prefestivi.

3. Il Concessionario è tenuto a predisporre a proprie spese ed a mettere gratuitamente a disposizione dell'utenza tutta la modulistica per la gestione delle entrate oggetto di concessione. Tale modulistica dovrà essere anche scaricabile dal sito internet del Concessionario, corredata dalle istruzioni per l'utenza utili allo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche, alla compilazione ed alla loro spedizione.

4. Il Concessionario, per il tramite dei suoi operatori, si impegna ad informare gli utenti/contribuenti su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento degli utenti/contribuenti.

5. Il Concessionario si impegna a offrire all'utenza la possibilità di inviare i moduli compilati e la relativa documentazione tramite posta elettronica, P.E.C. e fax.

6. Presso il recapito di cui al comma 1 e sul sito internet del concessionario dovranno essere esposti e leggibili i seguenti dati riguardanti il Comune di Castellazzo Bormida:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- gli orari e il recapito del servizio affissioni;
- il recapito per l'imposta pubblicità;

- la modulistica per la dichiarazione dell'imposta sulla pubblicità;
- la istruzioni per l'utente per la compilazione e istruttoria delle pratiche;
- la modalità di pagamento.

Tali dati potranno essere "linkati" sul sito internet del Comune di Castellazzo Bormida.

7. Il Comune ed il concessionario **collaborano** per pubblicizzare e rendere noto ad utenti e contribuenti, attraverso i mezzi e nei tempi più opportuni, l'avvio del nuovo sistema gestionale disciplinato dal presente capitolato.

8. (comma eventuale - come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte) Il concessionario provvede, a proprie spese, ad elaborare, stampare e diffondere (in forma cartacea ed on line) appositi vademecum informativi, previamente approvati dal Comune ed afferenti le modalità di conteggio e di pagamento dei tributi oggetto di concessione e le nuove modalità di funzionamento del servizio di pubbliche affissioni.

Art. 8 – Stampati – Bollettari – Registri

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari e legislative con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994. A tal fine il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, a predisporre tutti i Bollettari, Registri, Elenchi e schedari di cui alle disposizioni del suddetto Decreto assicurandone la regolare tenuta ed idonea conservazione.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. Oltre alla predetta documentazione il Concessionario deve provvedere altresì alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) istanze di rimborso e relativa documentazione per gli eventuali rimborsi richiesti ed evasi;
- d) tutta la documentazione necessaria per la continuazione del servizio, quale a puro titolo esemplificativo, avvisi di accertamento, ingiunzioni, lettere di solleciti, ecc...

Art. 9– Pagamento dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

1. I versamenti relativi ai tributi oggetto della presente concessione verranno effettuati su apposito conto corrente dedicato intestato al Concessionario.

2. Il conto di cui al comma 1 sarà posto in essere dal Concessionario, totalmente a sue spese, concordando con il Comune le modalità di consultazione del conto medesimo affinché l'Ente possa procedere a tutte le attività di verifica delle riscossioni connesse alla gestione e riscontrare la corretta quantificazione del proprio canone secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.

3. Gli oneri per la tenuta e la chiusura del conto sono a carico del Concessionario.

4. (comma eventuale - come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte) Il concessionario ha l'obbligo di attivarsi per garantire, a proprie spese, durante la durata della concessione, la possibilità di pagamento tramite POS ed attraverso strumenti di pagamento on line.

5. Con la riscossione dei tributi oggetto della concessione, come illustrata nei commi precedenti, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la

gestione e lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolato incluse tutte quelle necessarie all'avvio della gestione ed ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione.

6. Restano in capo al Comune le attività di riscossione relative al recupero di partite non pagate riferite al periodo precedente all'inizio della concessione e per le quali il Comune abbia già emesso atti ed avviate procedure prima dell'inizio della concessione medesima; in relazione ad esse il Comune porterà a termine le procedure già iniziate senza che nulla sia dovuto dal ed al concessionario. Analogamente il Comune provvederà direttamente a gestire eventuali rimborsi delle somme dallo stesso riscosse nel periodo antecedente la gestione del concessionario.

Art. 10 – Personale del concessionario

1. Tutte le prestazioni inerenti la concessione sono svolte dal concessionario con proprio personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del presente capitolato. Nessun rapporto giuridico o economico viene a instaurarsi tra il Comune ed il personale del concessionario o comunque utilizzato dal concessionario per l'espletamento delle prestazioni oggetto della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a predisporre tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione di servizi oggetto della concessione. Il personale impiegato dal concessionario dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

3. Il concessionario dovrà, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, redigere e consegnare al Comune entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, il proprio documento di valutazione dei rischi in relazione alle attività oggetto della concessione e dovrà provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni, prescrizioni, misure ed adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza antincendio. I costi relativi all'attuazione di tutte le misure di sicurezza sono a carico del concessionario.

5. Il concessionario è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni di lavoro di cui alla presente concessione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti alla data dell'offerta, per il settore e per la zona in cui si svolgono le prestazioni di lavoro, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Garanzia definitiva a carico del concessionario

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti con il contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, prima della stipula del contratto di concessione, mediante, a sua scelta, polizza fideiussoria o cauzione.

2. La suddetta polizza o cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata nei modi di legge alla scadenza della concessione, soltanto dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'inesistenza di pendenze economiche e riscontrato l'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione inclusa la riconsegna della banche dati aggiornate e di tutta la documentazione di cui all'art. 4 comma 11 del presente capitolato.

3. In caso di inadempienza agli obblighi derivanti da parte del Concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione scritta dell'addebito a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., ad esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative; in tal caso la reintegrazione della

cauzione stessa dovrà essere effettuata dal Concessionario entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. La mancata costituzione o reintegrazione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'affidamento.

Art. 12 - Oneri posti in capo al Comune

1. Il Comune, a seguito della stipulazione del contratto, fornisce all'aggiudicatario tutte le banche dati e la documentazione in suo possesso utile alla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento.
2. Il Comune, ai fini di svolgere le necessarie attività di coordinamento utili al regolare gestione dei servizi, si impegna a:
 - a) comunicare il nominativo del Responsabile Comunale referente per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente Capitolato;
 - b) trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti Comunali, delibere tariffarie e qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
 - c) trasmettere per conoscenza al concessionario i provvedimenti adottati dai Servizi comunali; competenti relativi al rilascio, modifica, revoca o decadenza di autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - d) rendere noto ai soggetti destinatari delle autorizzazioni suddette il nominativo del concessionario al quale deve presentare l'apposita dichiarazione di cui all'art. 8 D.Lgs n. 507/1993 s.m.i.

Art. 13 - Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il Comune, per tutta durata della concessione, provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessaria a garantire il rispetto delle vigenti normative, la funzionalità, il decoro e la piena sicurezza degli impianti sulle pubbliche affissioni.
2. Il Comune potrà, in qualsiasi momento e sulla base di propria insindacabile valutazione, disporre la rimozione o l'installazione di impianti delle pubbliche affissioni sul territorio comunale ed alla sostituzione di impianti in stato deteriorato.
3. Il Concessionario utilizza gli impianti per lo svolgimento materiale del servizio di pubbliche affissioni avendo cura di adottare procedure, strumenti e materiali idonei alla corretta esecuzione del servizio come pure alla salvaguardia dell'integrità degli impianti di affissione.
4. ***(comma eventuale - come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte)***. Il Concessionario, entro il 31/12/2021, si impegna a provvedere a proprie spese alla sostituzione di n..... plance per le affissioni individuate dal Comune con nuove plance aventi le caratteristiche specificate dai Servizi Tecnici comunali. In tal senso il Concessionario si farà carico di tutto l'adempimento, provvedendo all'acquisto ed installazione delle nuove strutture oltre allo smaltimento di quelle sostituite. Le nuove plance, dal momento della loro installazione, entrano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al Concessionario.

Art. 14 - Affissioni istituzionali o per eventi promossi dal Comune - Affissioni patrocinate dal Comune

1. Il concessionario provvede gratuitamente alla affissione dei manifesti istituzionali (convocazione del Consiglio Comunale, convocazione dei comizi elettorali, pubblicazione degli eletti, Festività Nazionali e simili) sugli spazi appositamente individuati dal piano generale degli impianti. Il Concessionario provvede inoltre all'affissione gratuita, sempre sui medesimi spazi, dei manifesti relativi ad eventi direttamente promossi ed organizzati dal Comune (Settembre Castellazese, Madonnina dei Centauri, Galleria Gamondio, Convegni e simili).
2. ***(comma eventuale - come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte)***. Il materiale pubblicitario relativo a manifestazioni o eventi che hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Castellazzo Bormida gode dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e

dei diritti sulle pubbliche affissioni limitatamente a n. ____ manifestazioni ed eventi indicati dal Comune nell'anno solare.

3. **(comma eventuale - come determinato in sede di procedura di selezione delle offerte)**. La suddetta esenzione opera, per ogni manifestazione patrocinata, anche se composta da più eventi limitatamente all'affissione di n. 10 manifesti di formato massimo cm 70x100 per una durata massima di 10 giorni. L'esenzione opera inoltre per l'apposizione di striscioni e locandine nel numero e per la durata definite dall'atto di concessione del patrocinio.

4. Le affissioni per eventi patrocinati dal Comune sono effettuate dal concessionario sulle superfici destinate alle affissioni commerciali e, per quanto compatibili, risultano assoggettate alle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale sulle pubbliche affissioni inclusa l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/1993 s.m.i.

Art. 15 – Affissioni scadute - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
2. Il Concessionario provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia e alla rimozione delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo evaso con l'addebito delle somme sostenute;

Art. 16 – Decadenza e risoluzione della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11/09/2000, n. 289 e s.m.i.
2. Il Comune, ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 1, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 1454 del Codice Civile, per grave inadempimento del concessionario ovvero quando il concessionario si renda colpevole di frode, di grave negligenza o contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico o qualora siano riscontrate e non tempestivamente sanate irregolarità che determinino irregolare funzionamento del servizio.
3. Il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del servizio alla data prevista dal precedente art. 3 comma 1, salvo documentati casi di forza maggiore;
 - b) interruzione del servizio senza giusta causa;
 - c) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta;
 - d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
 - e) mancato rispetto delle modalità di riscossione stabilite dall'art. 9 del presente capitolato;
 - f) assoggettamento a procedure concorsuali o di messa in liquidazione del concessionario;
 - g) revoca o cessazione delle autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività del concessionario;
 - h) cessione del contratto o conferimento in subappalto a terzi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del presente capitolato;
 - i) reiterate irregolarità o abusi nella gestione del servizio;
 - j) stato di insolvenza del concessionario o frode accertata del medesimo;
 - k) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

l) accertata sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (normativa antimafia).

m) violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal “Codice speciale di comportamento del Comune di Castellazzo Bormida” e dal D.P.R. n.62/2013 come da precedente articolo 4 comma 9.

4. In tutti i casi di decadenza o risoluzione del contratto per causa del concessionario, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo, né risarcimento dei danni, bensì risponderà dei danni e delle spese subite dal Comune.

5. Con la decadenza o risoluzione del contratto sarà incamerata la garanzia definitiva di cui al precedente art. 11 ed i danni arrecati saranno addebitati a valere su detta garanzia, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

Art. 17 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione e la sua stipula sono a carico del concessionario.

Art. 18 – Foro competente

1. Per ogni controversia da instaurarsi davanti al Giudice ordinario è competente il Foro di Alessandria